



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 481 DEL 28/03/2022

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO AVVOCATURA**

Determinazione n. 63 del 17/03/2022

OGGETTO: INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO N. R.G. 4395/2016 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI GALATINA C/ PANTACOM S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVVOCATO ESTERNO

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 17/03/2022

Il Responsabile del procedimento
CAPODACQUA GIUSEPPINA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 63 DEL 17/03/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO AVVOCATURA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 17/03/2022

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, con il quale è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, già differito ai sensi del sopra richiamato decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2022, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Premesso:

che, con deliberazione di G.C. n. 25 del 22/01/2016, si stabiliva di ricorrere innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Puglia, Sez. I di Lecce, n. 102/2016 resa nel giudizio 1424/2015 R.R. promosso da Pantacom s.r.l. nei confronti del Comune di Galatina, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, sicché con successivo atto prot. n. 0002997 del 26/01/2016, il Sindaco *pro*

tempore conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune al prof. avv. Ugo Patroni Griffi, da Bari, già incaricato in primo grado;

che, in conseguenza, veniva sottoscritta tra le parti apposita convenzione di incarico professionale (n. di rep. 24 del 18/02/2016), disciplinante i reciproci rapporti ed il compenso dovuto, distinto per fasi e fissato nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre rimborso spese generali, cassa di previdenza, IVA e spese non imponibili documentate, in ossequio a quanto stabilito con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 25/2016;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 204 del 18/02/2016, si assumeva impegno di spesa per complessivi € 4.500,00, prudenzialmente quantificati, al fine di far fronte al pagamento delle competenze professionali nella misura fissata;

che, il ricorso in appello veniva ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, iscritto al n. 4395/2016 R.R.;

che, alla udienza in Camera di Consiglio, celebratasi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato il 28/07/2016, la decisione sulla istanza di sospensione di efficacia della sentenza impugnata, formulata congiuntamente al ricorso, veniva rinviata, su istanza del Difensore, alla discussione del merito del ricorso, come precedentemente concordato con l'ente;

Preso atto:

che, con nota del 08/02/2022, acquisita al protocollo dell'ente in pari data con il n. 0006309, il prof. avv. Ugo Patroni Griffi, richiamando la pregressa corrispondenza (note 17/06/2021 prot. n. 0027970; 07/09/2021 prot. n. 0040372 e 11/11/2021 prot. n. 0053089) ed in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, da parte dell'ente, alla ulteriore prosecuzione del giudizio, a motivo del mutato quadro fattuale posto a scenario della vicenda, ha comunicato che, con decreto presidenziale n. 77 del 26/01/2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato la perenzione del proposto appello, compensando tra le parti le spese di lite;

che, ritenuto concluso l'incarico a suo tempo conferitogli, il Professionista ha allegato alla precitata comunicazione apposita notula pro-forma dei compensi maturati ritenendo equo contenerli nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a motivo del mancato espletamento della fase decisoria, stante il sopraggiunto decreto di perenzione;

che, in conseguenza di tanto, l'importo richiesto dal Professionista ammonta a complessivi € 3.647,80 di cui € 2.500,00 per compensi, € 375,00 per spese generali (15% su onorari), € 115,00 per cap (4% su onorari) ed € 657,80 per IVA;

Dato atto:

che l'attività professionale è stata regolarmente espletata e l'incarico è da ritenersi concluso;

che, pertanto, può procedersi alla liquidazione delle competenze professionali nella misura richiesta, dando atto che i compensi afferiscono alle fasi giudiziali effettivamente svoltesi (escludendo la remunerazione prevista per la fase decisoria, poiché non svoltesi);

Dato atto, altresì, che il prof. avv. Ugo Patroni Griffi ha rimesso tramite il sistema di interscambio (SDI) la fattura elettronica n. 98_2022 del 14/03/2022, acquisita al prot. n. 0012535 il 16/03/2022,

dell'importo complessivo di € 3.647,80 di cui € 2.500,00 per compensi, € 375,00 per spese generali (15% su onorari), € 115,00 per cap (4% su onorari) ed € 657,80 per IVA, per l'attività svolta nell'interesse del Comune;

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del Servizio Avvocatura e ritenuto di approvarla;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti amministrativi e negoziali presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per i motivi espressi in narrativa, di liquidare in favore del prof. avv. Ugo Patroni Griffi, la somma di **€ 3.647,80**, portata dalla fattura n. 98_2022 del 14/03/2022 acquisita al prot. n. 0012535 del 16/03/2022, a titolo di competenze professionali maturate per l'attività prestata nel giudizio richiamato in premessa (di cui € 2.500,00 per compensi, € 375,00 per spese forfetarie, € 115,00 per cassa di previdenza ed € 657,80 per IVA);
2. di far fronte alla spesa suddetta con imputazione contabile sul bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, come segue:

Capitolo	1111023 – Spese per incarichi legali e perizie tecniche di parte		
Cod. bilancio	01.11.1.03	Importo	€ 3.647,80
V livello	U.2.1.2.01.09.006 – Patrocinio legale		

(impegno assunto con determinazione dirigenziale R.G. n.204 del 18/02/2016);

3. di pagare la somma suddetta, portata dalla fattura n. 98_2022, in favore del prof. avv. Ugo Patroni Griffi, mediante accredito sul conto corrente di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura;
4. di dare atto che la **scadenza** del termine di pagamento della fattura suddetta è **fissata al 15/04/2022**;
5. di dare atto, infine, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC).
6. di disporre la pubblicazione dei dati di cui al presente atto nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web istituzionale, sottosezione *Consulenti e Collaboratori*, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 63 DEL 17/03/2022 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
AVVOCATURA,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 28/03/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1080**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 30/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 30/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)